

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

**Art. 1.**

*Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65*

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 9, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I preparati di cui all'articolo 1, comma 2, quali definiti nell'allegato IV, parti B e C, sono immessi sul mercato soltanto se l'etichetta dell'imballaggio risponde alle condizioni del comma 4, lettere a) e b), e alle disposizioni particolari dello stesso allegato IV, parti B e C.”;
  - b) all'articolo 10, comma 4, le parole:”secondo i criteri riportati nell'allegato VI del decreto del Ministro della sanità in data 28 aprile 1997, e successivi aggiornamenti” sono sostituite dalle seguenti:”secondo i criteri riportati nella Tabella A del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52”;
  - c) all'articolo 10, comma 5, lettera b), il numero 1), è sostituito dal seguente:

“1) quando l'imballaggio è provvisto di una etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto di merci pericolose e conforme all'articolo 9, comma 4, lettere a), b), c), e) e f); ai preparati classificati in base all'articolo 6 sono altresì applicabili le disposizioni dell'articolo 9, comma 4, lettera d), concernenti tale proprietà se quest'ultima non è stata espressamente indicata sull'etichetta.”;
  - d) all'articolo 11, i commi 5 e 6, sono sostituiti dai seguenti:

“5. Il Ministro della salute stabilisce altresì, di concerto con le Amministrazioni competenti e con le modalità, di cui al comma 4:

    - a) in deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei preparati pericolosi che non sono classificati come nocivi, estremamente infiammabili, facilmente infiammabili o infiammabili, irritanti o comburenti possono non essere etichettati o possono essere etichettati in modo diverso, quando contengano quantitativi talmente limitati da non comportare alcun pericolo sia per le persone che manipolano tali preparati che per terzi;
    - b) in deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei preparati pericolosi, classificati conformemente all'articolo 6, possono non essere etichettati o possono essere etichettati in modo diverso, quando contengano quantitativi talmente limitati da non comportare alcun pericolo per l'ambiente;